



CORPO MUSICALE GIACOMO PUCCINI LOMAZZO A.P.S.

Via Milano, 24 - 22074 Lomazzo (CO) - P.IVA 02648250138 - CF 95005630132
info@bandalomazzo.it - www.bandalomazzo.it

Statuto

Corpo Musicale Giacomo Puccini A.P.S.

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi del Decreto Legge n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione denominata "CORPO MUSICALE GIACOMO PUCCINI LOMAZZO A.P.S." di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione ha sede legale in Lomazzo (Co). La sua durata è illimitata.

Articolo 2 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di diffondere lo studio e l'amore della nobile arte musicale, dare concerti e prestare servizi a carattere musicale, continuando l'opera iniziata sin dal 1882 dalla società "LA FRATELLANZA" e successivamente con la denominazione di "ASSOCIAZIONE FILARMONICA GIACOMO PUCCINI".

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a questioni di carattere politico, religioso o razziale. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia e della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato, senza discriminazione alcuna.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; tra queste:

- promuovere la diffusione della cultura musicale, in particolare trasmettendo e rinnovando la tradizione delle associazioni bandistiche di paese;
- dare ai propri associati la possibilità e i mezzi per conseguire una sempre maggiore conoscenza pratica della musica;

- svolgere attività didattiche aperte a tutti, in particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, in maniera autonoma o in collaborazione con altre realtà del territorio, quali Enti Pubblici o Associazioni;
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da Enti Pubblici o Privati, Comitati e Associazioni che ne richiedano la presenza;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, concerti e altre manifestazioni musicali;
- collaborare con Enti Pubblici e Privati, Associazioni Culturali, che perseguono scopi e finalità affini;
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 Raccolta fondi

L'Associazione potrà, senza fine di lucro, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 Organi associativi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei revisori o il revisore dei conti (se nominati).

Articolo 5 Associati

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

Per coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni è il genitore, o chi ne fa le veci, a sottoscrivere per conto del minore la domanda di adesione, e lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ne risponde per tutti i suoi obblighi.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Gli associati sono iscritti nel libro degli associati e si suddividono in:

- musicanti: sono coloro che conoscendo la musica e l'uso di uno strumento musicale, partecipano con regolarità all'attività bandistica e rinnovano ogni anno entro il 15 febbraio la richiesta di adesione all'associazione;
- effettivi: sono coloro che, condividendone gli scopi e l'attività, sottoscrivono la richiesta di adesione all'Associazione, partecipano con costanza e impegno all'attività dell'Associazione; e rinnovano l'adesione ogni anno entro il 15 febbraio;
- onorari: sono coloro che vengono ritenuti tali dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei voti, per essersi impegnati a favore dell'Associazione. Gli associati onorari non sono tenuti a rinnovare ogni anno l'adesione all'Associazione.

Articolo 6 Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
- partecipare alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi se ne hanno i requisiti;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei libri sociali facendone domanda scritta al Segretario con almeno 7 giorni di anticipo;
- recedere in qualsiasi momento;
- frequentare i locali dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e quanto deliberato dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività, anche verso gli altri, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

È dovere morale dell'associato musicante: la presenza alla scuola di musica, ai concerti e ai servizi; la buona conservazione dello strumento, delle divise e degli spartiti e di tutto ciò che dell'Associazione ha in uso.

Le prestazioni degli associati sono fornite a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività inerenti alle finalità dell'Associazione e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato potrà essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui:

- contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi;
- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- diffonda dati e/o informazioni riservate, violi la privacy;

- non rispetti i termini per il rinnovo dell'adesione all'Associazione.

La delibera di esclusione di un associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante richiesta scritta. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Rientra tra i casi di esclusione la mancata partecipazione all'attività sociale per almeno 12 mesi senza motivata giustificazione scritta.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale deve adottare una apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato. La delibera di recesso ha effetto immediato. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati musicanti, effettivi e onorari regolarmente iscritti nel libro degli associati. Gli associati con meno di 18 anni alla data in cui si svolge l'Assemblea sono rappresentati da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con avviso scritto tramite lettera o e-mail agli associati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Tale avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti in discussione.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto; gli è concesso di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare per delega un solo associato.

L'Assemblea delibera su ogni argomento posto in votazione a maggioranza semplice dei voti presenti, tranne nei casi specificatamente indicati dal presente Statuto.

L'Assemblea nomina il suo presidente, il segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta si renda necessario alle esigenze dell'Associazione. Deve essere convocata entro 30 giorni quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri o almeno 20 associati con diritto di voto.

Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Ogni tre anni gli associati (per gli associati con meno di 18 anni un genitore o chi ne fa le veci) eleggono nove Consiglieri scelti tra tutti gli associati; e il Vice Maestro Direttore scelto tra i musicanti. Sono eleggibili coloro che alla data dell'Assemblea hanno compiuto 18 anni.

L'Assemblea ordinaria si tiene nel mese di gennaio per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, per deliberare sulla previsione economica dell'esercizio sociale successivo; e per fissare gli indirizzi dell'attività futura.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se all'ora fissata è presente la metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega; oppure almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni nei loro confronti.

L'Assemblea delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione, e sull'esclusione degli associati.

L'Assemblea elegge o revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea straordinaria è convocata per approvare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se all'ora fissata sono presenti i 2/3 degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, o almeno un'ora dopo, se è presente la metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione segreta e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso. Ai componenti del Consiglio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, almeno sette (7) giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta che può essere

inviata anche tramite e-mail, e deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Per ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio elegge, nella sua prima riunione, con votazione segreta, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti il Presidente e il Vice Presidente; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Consiglio Direttivo nomina nella sua prima riunione, il Tesoriere, il quale ha la responsabilità della tenuta della contabilità, della redazione del Bilancio e della relazione annuale da presentare all'Assemblea; e il Segretario, il quale redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e cura il libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su domanda della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice; in caso di parità vale il voto espresso dal Presidente o da chi lo sostituisce. Le votazioni e le deliberazioni relative a persone devono essere fatte con voto segreto.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Nel caso in cui uno dei Consiglieri venga a mancare o si dimetta prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione seguendo la graduatoria dei Consiglieri non eletti nel corso dell'Assemblea. Il mandato dei nuovi Consiglieri scade comunque alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In questo caso si deve procedere a nuove elezioni; l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dall'evento.

Articolo 10 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione e per raggiungere gli scopi di cui all'Art. 2. Il Consiglio manifesta al Maestro Direttore o a chi ne fa le veci, le proposte e i suggerimenti degli associati, e quanto necessita all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone per l'approvazione dell'Assemblea la previsione economica dell'esercizio sociale e il programma dell'attività futura;
- delibera circa gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- redige l'eventuale Regolamento interno;
- ratifica le delibere d'urgenza del Presidente
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina e revoca il Maestro Direttore e gli Insegnanti della scuola di musica e decide su eventuali rimborsi;
- nomina gli associati onorari;
- propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto.

Articolo 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni.

Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ne attua le deliberazioni.

Il Presidente adotta delibere a carattere d'urgenza con l'obbligo di porle a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Nel caso di dimissioni o decesso del Presidente decade il Consiglio Direttivo e si deve procedere a nuove elezioni. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire entro 30 giorni dall'evento.

Articolo 12 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli strumenti, dagli spartiti musicali, dai beni mobili e immobili che sono di proprietà dell'Associazione. Da erogazioni, donazioni e lasciti in favore dell'Associazione per gli scopi e le finalità indicate nel presente Statuto.

Detto patrimonio deve essere descritto in apposito inventario aggiornato che sarà a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 Divieto di distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea; deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari se presenti.

Articolo 16 Organo di revisione

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea degli associati deve nominare un Organo di revisione anche monocratico. Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 Scioglimento

L'Associazione sarà sciolta qualora il numero degli iscritti ed i mezzi finanziari non fossero più sufficienti al suo buon funzionamento e previa approvazione della metà più uno degli associati riuniti in apposita Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea straordinaria, sotto l'osservanza delle norme fissate dall'Art. 8. In questo caso l'Assemblea è validamente costituita se all'ora fissata sono presenti i 2/3 degli associati con diritto di voto o almeno un'ora dopo se è presente la metà più uno degli stessi. La delibera di modifica dello Statuto deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti presenti.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.